

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 04.04.2017 presso la sede del Fallimento Trenkwalder S.r.l. si sono incontrati:

- Per Fallimento Trenkwalder S.r.l. l'Avv. Alessia Grassigli giusta delega del curatore prof. Avv. Sido Bonfatti, che si allega;
- Per i lavoratori le OO.SS. maggiormente rappresentative nelle persone dei signori: Elisabetta Tiddia – Filcams Cgil Modena, giusta delega della Filcams Cgil Nazionale (che si allega); Lorenzo Tollari – UilTucsUil Modena e Reggio Emilia, giusta delega della UilTucsUil Nazionale (che si allega)

A fronte della procedura di mobilità avviata con pec e raccomandata in data 17.03.2017 e con riferimento all'art. 24 della L. 223/1991 e successive modificazioni, si procede all'espletamento della procedura prevista dalla Legge convenendo quanto segue

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 170/2016 del 7 dicembre 2016 è stato dichiarato il fallimento della società Trenkwalder s.r.l., nominando il prof. Avv. Sido Bonfatti quale Curatore del fallimento e Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
- il curatore fallimentare ha esercitato il diritto di sospensione di cui all'art. 72 legge fallimentare dei rapporti di lavoro con il personale diretto pendente alla data del fallimento (in numero complessivo di 121), fatta eccezione per 19 dipendenti nei cui rapporti di lavoro ha dichiarato di volere subentrare per consentire lo svolgimento delle attività funzionali alla corretta ed efficiente gestione della procedura fallimentare;
- In data 16 dicembre 2016 è stato pubblicato l'avviso di vendita con invito a formulare offerte irrevocabili di acquisto aventi ad oggetto:
 - l'Azienda nel suo complesso (A1 "Offerta Integrata Totale");
 - Ramo d'Azienda "commerciale" (A2 "Offerta Integrata Parziale");
 - Uno o più Rami d'Azienda "commerciali" (A.3.1)
 - Marchi registrati e segni distintivi (A.3.2);
 - Piattaforma informatica (A.3.3.);
 - Una o più delle Filiali della Società (A.3.4).
 - Contratti di somministrazione con una o più Imprese Somministrate (A.3.5.)
 - I contratti di lavoro con i Dipendenti Interinali somministrati, nel loro complesso ovvero in misura parziale (A.3.6.)
- in esito alla procedura competitiva di cui al punto che precede è pervenuta un'unica offerta ammissibile da parte dell'Agenzia per il lavoro Orienta Spa, avente ad oggetto i soli Contratti di somministrazione con una o più Imprese Somministrate (A.3.5.) ed i relativi contratti di lavoro con i Dipendenti Interinali somministrati, nel loro complesso (A.3.6.),
- con provvedimento in data 23 febbraio 2017, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro comunicava la sospensione del provvedimento di iscrizione alla sezione I dell'Albo informatico dell'Agenzia Trenkwalder Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 del D.M. 23 dicembre 2003 e, di conseguenza, la sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione, con divieto di concludere nuovi contratti di lavoro e nuovi contratti di somministrazione di lavoro, in conformità con lo stato di fallimento, e preavviso dei successivi provvedimenti di cancellazione dall'Albo;
- la procedura ha, quindi, preso atto dell'impossibilità di perseguire ipotesi di cessione dell'azienda e/ di rami d'azienda, stante il divieto di proseguire l'attività a suo tempo autorizzata, con la conseguente impossibilità di evitare la risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale "diretto" attualmente in forza;
- il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice Delegato, ha autorizzato la messa in mobilità dei lavoratori;



- con comunicazione effettuata in data 17 marzo 2017 è stata aperta la procedura di mobilità con riferimento a 52 lavoratori diretti in forza alla suddetta data, 13 dei quali attivi (come da All. 1) ed i restanti sospesi ex art. 72 LF;
- successivamente alla data del 17 marzo 2017 sono state rese ulteriori 4 dimissioni, relative a 4 impiegati;
- pertanto alla data attuale risultano in forza n. 48 lavoratori diretti (come da All 2).

Tanto premesso le parti stabiliscono che:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e criterio di riferimento per la sua interpretazione ed applicazione.
2. Dopo ampia ed esauriente disamina circa le modalità di attuazione della procedura di licenziamento collettivo la Trenkwalder srl in fallimento e le OO.SS. concordano che la curatela addivenga alle risoluzioni dei rapporti di lavoro alle seguenti condizioni:
 - a. criterio della non opposizione dei lavoratori attualmente sospesi ex art. 72 LF alla risoluzione dei rapporti di lavoro manifestata per iscritto con sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex art. 411 cpc contenente la rinuncia formale all'impugnazione del licenziamento;
 - b. criteri di scelta di cui all'art. 5 L. 223/91 per i lavoratori attualmente non sospesi.
3. Le parti si danno atto che la risoluzione dei rapporti di lavoro dovrà avvenire entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, decorso il quale la curatela sarà libera di intimare il licenziamento a tutti i lavoratori ancora in forza, nel rispetto dei termini di preavviso per i lavoratori attivi e con riconoscimento della relativa indennità per i lavoratori attualmente sospesi ex art. 72 LF. Per i lavoratori sospesi il licenziamento avverrà in pari data alla manifestazione per iscritto della non opposizione contenuta nel verbale di conciliazione ex art. 411 cpc.
4. Le organizzazioni sindacali come sopra rappresentate esprimono parere favorevole alle procedure e a quant'altro sopra richiamato.
5. Le parti si danno reciprocamente atto di avere adempiuto alla procedura di consultazione sindacale prevista dalla L. 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto Approvato e sottoscritto

Fallimento Trenkwalder Srl



Filcams Cgil



UilTucs-Uil

